



COMUNE DI ERBE'

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p. 37060

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
PER GLI ANNI SCOLASTICI
QUINQUENNIO DAL 2010/2011 AL 2014/2015**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- NORME GENERALI -

(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

CAPO I - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

1. Il capitolato ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto alunni per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/12, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
2. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni della scuola primaria (ex elementare) e secondaria di primo grado (ex media), prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè, per consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi.
4. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria disciplina generale nella legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
5. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46.

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto d'appalto avrà decorrenza dal giorno 10 settembre 2010 e avrà termine il giorno 31 agosto 2015.
2. Il presente capitolato sarà controfirmato, per accettazione, dall'aggiudicatario in occasione della stipula del contratto; in caso di modifica delle condizioni si procederà alla stipulazione di atti aggiuntivi.
3. Il contratto ha la durata di cinque anni ed è riferito agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ed un **valore stimato complessivo di € 160.000,00 diconsi euro centosessantamila/00** (corrispondente ad un importo annuo di € 32.000,00) al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e da quantificarsi precisamente in sede di gara.

Art. 3 - NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
 - dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6 c.vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Denominazione	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	60130000-8	€ 160.000,00

Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11 del D. Lgs n. 163/2006.
2. Non sono ammesse offerte in aumento.
3. L'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso:
 - dell'iscrizione al registro della CCIAA per la specifica attività di trasporto persone;
 - dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 448/10991;

Art. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso od abbandonato.
2. In caso di scioperi od assemblee sindacali degli insegnanti di qualunque scuola, con conseguente inizio o termine delle lezioni in orario diverso da quello previsto è obbligo all'aggiudicatario di effettuare il trasporto senza pretesa di oneri aggiuntivi e semprechè possa essere garantito, per il tempo, anche il normale orario di trasporto.

Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni frequentanti le seguenti scuole:
 - Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" con sede in Erbè Viale Europa n°13;
 - Scuola Secondaria di I° "Dante Broglio" con sede in Sorgà – Piazza Murari Bra', 1
2. Detti alunni dovranno essere raccolti dai punti di fermata e condotti nelle rispettive sedi scolastiche per l'inizio delle lezioni e prelevati dalle scuole e riportati al punto di fermata al termine delle lezioni.
3. La salita del primo studente di scuola media sui mezzi di trasporto dovrà avvenire non oltre i 55 minuti dall'inizio delle lezioni. Il primo alunno della scuola elementare non dovrà salire sugli autobus oltre i 45 minuti sempre dall'inizio delle lezioni.
4. A titolo indicativo si precisa che il numero degli utenti del servizio durante l'anno scolastico 2009/2010 è stato il seguente:
 - utenti scuola primaria n° 12;

- utenti scuola secondaria n°41

5. Gli alunni fruitori del servizio sono residenti come sottospecificato:

SCUOLA PRIMARIA:

- Comune di Erbè: vari punti di raccolta sull'intero territorio comunale;
- Comune di Sorgà - punto di raccolta nel capoluogo e punto di raccolta nella frazione Pontepossero;
- Comune di Castelbelforte punto di raccolta in loc. Cortalta;

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

- Comune di Erbè: vari punti di raccolta sull'intero territorio comunale;
- Comune di Castelbelforte punto di raccolta in loc. Cortalta;

6. Le prestazioni richieste si possono riassumere in n° 13 servizi come sottospecificato, (per tanto ogni singola prestazione corrisponde al 7,69% del totale):

GIORNO	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Lunedì	Andata e ritorno antimeridiano	Andata e ritorno antimeridiano
Martedì	Andata e ritorno antimeridiano Andata e ritorno pomeridiano	Andata e ritorno antimeridiano
Mercoledì	Andata e ritorno antimeridiano	Andata e ritorno antimeridiano
Giovedì	Andata e ritorno antimeridiano	Andata e ritorno antimeridiano
Venerdì	Andata e ritorno antimeridiano	Andata e ritorno antimeridiano
Sabato	Andata e ritorno antimeridiano	Andata e ritorno antimeridiano

7. Per ogni nuovo anno scolastico dette prestazioni potranno subire variazioni di qualsiasi tipo, che saranno definite in accordo tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Comunale.

8. La Giunta Comunale si riserva comunque la possibilità di apportare variazioni legate al percorso, a modifiche del calendario scolastico, agli orari scolastici, al numero degli utenti, ecc., che comporteranno l'adeguamento del canone come sottospecificato:

a – variazioni delle prestazioni attualmente previste comprese nel 5%: nessun adeguamento del canone;

b – variazioni delle prestazioni attualmente previste superiori al 5%: aumento o diminuzione del canone per la percentuale che supera il 5%. (esempio: un aumento/diminuzione del servizio nella misura dell'8%, comporta un aumento/diminuzione del canone nella misura del 3%).

Art. 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1 . Eventuali prestazioni aggiuntive al di fuori del servizio di trasporto ordinario, volte a soddisfare richieste delle scuole per uscite istruttive guidate, da tenersi comunque nell'ambito dell'orario di lezione sia esso antimeridiano che pomeridiano saranno compensate come segue:

- ❖ per uscite della durata di mezza giornata, fino a 150 Km. - € 150,00 I.V.A compresa.;

- ❖ per uscite della durata dell'intera giornata, fino a 300 Km. - € 350,00 I.V.A compresa.;
- ❖ per percorrenze superiori ai 300 Km. – € 1,50 al Km., I.V.A. compresa, per ogni autobus fino ad un massimo di n. 54 posti richiesti.

Le modalità e le quantità di utilizzo di dette prestazione integrative resteranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

2 . La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare inoltre ulteriori corse relative ad uscite didattiche (ad esempio: partecipazione ai giochi della gioventù, visite ad istituti per inserimento scolastico, ecc.) per un chilometraggio complessivo pari a 100 Km annui. I costi del servizio per le suddette uscite didattiche sono considerati inclusi nel prezzo posto a base d'asta.

Art. 9 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. In relazione al disposto dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:
 - I) Il corrispettivo sarà aggiornato, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati;
 - II) Qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa le Amministrazione Comunali daranno corso al conseguente adeguamento

Art. 10 - AUTOMEZZI.

1. Tutti gli automezzi messi a disposizione per i servizi richiesti dovranno essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
2. Il Comune di Erbè non assumerà qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti che si dovessero verificare durante il trasporto.
3. Tutti gli automezzi dovranno essere adatti al servizio richiesto ed in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e immatricolati presso la Motorizzazione Civile.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, di :
 - a. tutti gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato;
 - b. qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.
5. E' richiesta, pena esclusione, la certificazione di disponibilità di mezzi sostitutivi in caso di avarie al mezzo adibito usualmente al trasporto alunni.

Art. 11 - PERSONALE E OBBLIGHI DEL PERSONALE.

1. L'esecutore dovrà disporre del personale necessario alla perfetta e completa attuazione del servizio in rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente capitolato.
2. Per l'espletamento del servizio la ditta impiegherà il personale di propria nomina ed a proprio carico.

3. Detto personale dovrà godere del trattamento giuridico e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro per la categoria dipendenti cui appartiene.
4. Il personale di cui potrà servirsi la ditta dovrà appartenere alla categoria di autisti per autolinee ed essere munito di apposita patente D + C.a.p. D oppure Carta di Qualificazione del Conducente di categoria D.
5. Gli autisti dovranno mantenere un comportamento riguardoso e corretto come un buon padre di famiglia.
6. Qualora siano riferiti atteggiamenti poco civili da parte del personale, a richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore è obbligato a sostituire l'autista.
7. E' ulteriormente compito dell'autista segnalare casi di alunni che tengano ripetutamente comportamenti irrispettosi che pregiudichino il normale servizio di trasporto.

CAPO II - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 12 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA - CAUZIONE PROVVISORIA - (art. 75 del codice dei contratti).

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di polizza fidejussoria.
2. La fideiussione deve essere bancaria o assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia deve avere validità di 180 giorni (centoottanta) dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA. - (art. 113 del codice dei contratti).

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a copertura dell'intero periodo di affidamento del servizio e quindi avente scadenza coincidente con la fine dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
5. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE.

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Con ciò l'Amministrazione resterà pienamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni, assicurazioni, ecc.
2. L'appaltatore inoltre si assume la responsabilità di tutti i rischi d'esecuzione e dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso e sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. I mezzi utilizzati per il sinistro devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (r:c:A.), per un importo adeguato con massimali garantiti pari almeno a € 10.000.000,00 per singolo mezzo, fermo restando l'intera responsabilità dell'impresa appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

4. Detta polizza dovrà essere esibita in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

CAPO III - CONTRATTO

Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 16 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
 - a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malarie, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
 - b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
 - c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto.

to o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO.

1. È vietato cedere in tutto o in parte il relativo contratto ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D. Lgs 163/2006.

Art. 19 - PAGAMENTI.

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati con l'emissione di mandati:
 - per la parte fissa saranno effettuati su presentazione di regolari fatture, vistate dagli uffici competenti, in quattro rate uguali scadenti rispettivamente il 30 novembre, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno;
 - per prestazioni a richiesta con fattura a parte relativa ad ogni prestazione specifica;
2. I mandati saranno emessi entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, previo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta od acquisizione d'ufficio del DURC.

Art. 20 - RECESSO.

1. Salva sempre la facoltà di revoca nei casi previsti dalla legge da parte delle Amministrazioni Comunali, si può procedere alla risoluzione del contratto, d'intesa con l'aggiudicatario qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio; la sospensione per causa di forza maggiore e l'impossibilità di ripristinare con sicurezza di continuità il servizio sono causa di risoluzione del contratto.
2. Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio sia sospeso soltanto parzialmente, l'Amministrazione stabilisce a suo giudizio se, ed a quali condizioni, l'appalto possa continuare ad aver corso.

Art. 21 - CESSAZIONE ANTICIPATA.

1. Qualora l'esecutore dovesse dare disdetta al rapporto contrattuale prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi addebitando alla inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del servizio.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - NORME GENERALI.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi

attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
 - b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
 - c) interruzione non motivata del servizio.
3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA ESECUZIONE DEI SERVIZI.

1. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali, la stazione appaltante avrà il diritto di servirsi per l'eliminazione delle carenze rilevate, a suo insindacabile giudizio, di altre ditte operanti nel settore, addebitando alla ditta appaltatrice tutte le spese ed i danni conseguenti a mezzo di escussione della cauzione prestata con fidejussione di cui all'art. 12 del presente capitolato.
2. Inoltre per ogni mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi descritti nel presente capitolato speciale, il Responsabile dell'Area Competente provvederà ad emettere nei confronti della ditta appaltatrice un richiamo scritto. La ditta appaltatrice avrà facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'addebito.
3. Dopo 3 (tre) richiami scritti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'escussione dell'intera cauzione a titolo di risarcimento spese per l'affidamento a nuova ditta del servizio in oggetto.
4. La risoluzione sarà comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 24 - PENALITA'

1. Nel caso si verificassero deficienze di servizio di cui all'art. 23 contestate con le modalità del richiamo scritto, dopo il ricevimento delle relative controdeduzioni sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, mediante determinazione del Funzionario Responsabile, applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento), a seconda della gravità dell'inosservanza o del mancato servizio.
2. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.

CAPO IV - NORME DI SICUREZZA

Art. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Art. 26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare lo stesso qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art. 27 - VIGILANZA, CONTROLLO DEL SERVIZIO E PENALI.

3. La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Responsabile del Settore competente.
4. L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dai Responsabili di cui al comma 1 anche a mezzo di personale comunale appositamente istruito e contestata mediante apposita raccomandata a.r., che sarà spedita alla ditta appaltatrice.
5. Qualora dai controlli risulti che l'Impresa aggiudicataria non provvede alla regolare esecuzione dei vari servizi ed obblighi assunti ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di servizio che riceverà dall'Amministrazione Comunale, le verrà inflitta una sanzione pecuniaria come disposto dal precedente articolo 20.
6. Le penali sono applicate dall'Amministrazione previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, viste le controdeduzioni che la stessa dovrà fornire entro 5 (cinque) giorni dalla ricevuta comunicazione dell'infrazione addebitata. Trascorso inutilmente tale termine e comunque qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, s'intenderà riconosciuta la mancanza e sarà applicata la penale di cui sopra.
7. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
8. Ferma restando l'applicazione delle previste penalità, La stazione appaltante potrà, a completo carico dell'Impresa aggiudicataria, procedere d'ufficio all'esecuzione dei servizi quando la stessa per il rifiuto di eseguire un ordine nel termine stabilito, per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, ritardasse di compiere quanto di sua spettanza.

9. In tal caso la stazione appaltante, senza bisogno di formalità alcuna, potrà far eseguire il servizio da altra ditta e l'ammontare sarà recuperato con trattenuta sul primo pagamento successivo all'evento.
10. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali si applica quanto previsto dal precedente articolo 18.

CAPO VI - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 28 - TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 29 - CONTROVERSIE.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.
3. Unico foro competente è il Foro di Verona.

Art. 30 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Art. 31 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 32 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 33 - SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.